

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 15/9/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 3/12/2019 in concomitanza con la 48^{ma} rata, il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito da professionista, si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso pro quota delle commissioni di istruttoria (€265,61 calcolati sulla base della curva degli interessi) e delle commissioni all'intermediario del credito (€1.576,36 in quanto *recurring* o, in subordine, €1.021,68 calcolati sulla base della curva degli interessi) oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo nel merito che:

- le spettanze del ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri *recurring* sono state già oggetto di restituzione;
- nulla spetta in relazione alla natura *up front* delle "Commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" e delle "Provvigioni all'intermediario del credito", voci riferite alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito, sulla base dei richiami sia al modulo SECCI sia al sottoscritto protocollo di intesa tra Assofin e Associazioni di consumatori;
- la distribuzione è avvenuta attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM;
- la provvigione spettante all'intermediario del credito non va restituita anche alla luce

della sentenza Lexitor

- in ogni caso l'intervento dell'intermediario del credito è dimostrato dal contratto.

L'intermediario si sofferma poi sulla sentenza CGUE "Lexitor", di cui sottolinea "l'irrilevanza" in sintesi così argomentando: (i) i principi della sentenza non possono essere applicati retroattivamente per i contratti stipulati prima della citata sentenza e a tale data finanche già estinti, come nel caso di specie; (ii) non è condivisibile l'assunto del Collegio di Coordinamento (decisione 26525/2019, pag. 6) secondo il quale l'interpretazione data dalla CGUE dell'art. 16 § 1 della Direttiva fosse la *"concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare un'elevata protezione del consumatore"*, perché invece, letto come istitutivo di un obbligo di rimborso di tutti gli oneri che compongono il costo totale credito, garantirebbe la massima tutela ipotizzabile in caso di estinzione anticipata del rapporto, molto oltre quanto avviene per ogni altro rapporto di consumo; (iii) la decisione della Corte si basa esclusivamente sulla necessità di protezione del consumatore o comportamenti elusivi del finanziatore in relazione ai costi che il finanziatore determina unilateralmente e per cui dispone di un margine di manovra sia nella fissazione dell'importo che nella fatturazione. Essa, quindi, non concerne le provvigioni di intermediazione, costi che il finanziatore subisce per effetto della loro contrattazione con un soggetto terzo che gliela fattura per attività sue proprie e che l'intermediario si limita a riaddebitare al soggetto finanziato.

In sede di repliche, il ricorrente osserva che, in base alla descrizione contenuta nell'allegato al modulo SECCI, le predette provvigioni corrispondono al corrispettivo per l'attività di agenzia svolta per conto di soggetti non inclusi nel titolo V del TUB: pertanto alla luce dell'art. 128 quater, TUB, la riserva di attività è circoscritta a quella svolta dall'agente nella fase di concessione del prestito a condizione che sia espletata su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V. Inoltre, il ricorrente rileva che la descrizione delle provvigioni dell'intermediario del credito, riportata nell'allegato al modulo SECCI, difetta di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up front* e, pertanto, dovrà qualificarsi come recurring ai sensi degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, del Codice del Consumo; e, pertanto, in via subordinata, chiede per tale voce l'applicazione del criterio della curva degli interessi.

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese istruttorie sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Nel merito, il ricorrente chiede il rimborso pro quota delle commissioni di istruttoria (€265,61 calcolati sulla base della curva degli interessi) e delle commissioni

all'intermediario del credito (€1.576,36 in quanto *recurring* o, in subordine €1.021,68 calcolati sulla base della curva degli interessi)

Secondo le posizioni condivise dai Collegi, entrambe le commissioni delle quali si chiede il rimborso hanno natura *up front* e la quota residua non maturata va calcolata con il criterio della curva degli interessi.

Pertanto, il presente Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:

1) commissioni intermediario (di tipo *up front*) in proporzione agli interessi per € 1.021,61;

2) provvigioni (di tipo *up front*) in proporzione agli interessi per € 261,63;

per un totale di € 1.283,24

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.283,24 oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.283,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO